PARLAMENTO EUROPEO

2004 *2009*

Commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni

2008/0266(CNS)

11.3.2009

*

PROGETTO DI RELAZIONE

sulla proposta di regolamento del Consiglio che istituisce una procedura per la negoziazione e la conclusione di accordi bilaterali tra gli Stati membri e i paesi terzi riguardanti aspetti settoriali e aventi ad oggetto la competenza, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e in materia di responsabilità genitoriale e di obbligazioni alimentari, e la legge applicabile alle obbligazioni alimentari
(COM(2008)0894 – C6-0035/2009 – 2008/0266(CNS))

Commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni

Relatore: Gérard Deprez

Significato dei simboli utilizzati

*	Procedura di consultazione *maggioranza dei voti espressi*
**I	Procedura di cooperazione (prima lettura) *maggioranza dei voti espressi*
**II	Procedura di cooperazione (seconda lettura) *maggioranza dei voti espressi per approvare la posizione comune* *maggioranza dei deputati che compongono il Parlamento per respingere o emendare la posizione comune*
***	Parere conforme *maggioranza dei deputati che compongono il Parlamento salvo nei casi contemplati dagli articoli 105, 107, 161 e 300 del trattato CE e dall'articolo 7 del trattato UE*
***I	Procedura di codecisione (prima lettura) *maggioranza dei voti espressi*
***II	Procedura di codecisione (seconda lettura) *maggioranza dei voti espressi per approvare la posizione comune* *maggioranza dei deputati che compongono il Parlamento per respingere o emendare la posizione comune*
***III	Procedura di codecisione (terza lettura) *maggioranza dei voti espressi per approvare il progetto comune*

(La procedura indicata è fondata sulla base giuridica proposta dalla Commissione.)

Emendamenti a un testo legislativo

Negli emendamenti del Parlamento il testo modificato è evidenziato in ***corsivo grassetto***. Per gli atti modificativi, nel caso in cui il Parlamento intenda emendare una disposizione esistente che la Commissione non propone di modificare, le parti immutate di tale disposizione sono evidenziate in **grassetto semplice** e le eventuali soppressioni sono segnalate con l'indicazione **[**…**]**. L'evidenziazione in *corsivo chiaro* è un'indicazione destinata ai servizi tecnici, che concerne elementi del testo legislativo per i quali viene proposta una correzione in vista dell'elaborazione del testo finale (ad esempio, elementi manifestamente errati o mancanti in una versione linguistica). Le correzioni proposte sono subordinate all'accordo dei servizi tecnici interessati.

INDICE

Pagina

PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO..**Error! Bookmark not defined.**

MOTIVAZIONE.....**Error! Bookmark not defined.**

PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO

sulla proposta di regolamento del Consiglio che istituisce una procedura per la negoziazione e la conclusione di accordi bilaterali tra gli Stati membri e i paesi terzi riguardanti aspetti settoriali e aventi ad oggetto la competenza, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e in materia di responsabilità genitoriale e di obbligazioni alimentari, e la legge applicabile alle obbligazioni alimentari (COM(2008)0894 – C6-0035/2009 – 2008/0266(CNS))

(Procedura di consultazione)

Il Parlamento europeo,

– vista la proposta della Commissione al Consiglio (COM(2008)0894),

– visto l'articolo 61, lettera c), l'articolo 65 e l'articolo 67, paragrafi 2 e 5, del trattato CE, a norma dei quali è stato consultato dal Consiglio (C6-0035/2009),

– visto l'articolo 51 del proprio regolamento,

– vista la relazione della commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni e il parere della commissione giuridica (A6-0000/2009),

1. approva la proposta della Commissione quale emendata;

2. invita la Commissione a modificare di conseguenza la sua proposta, in conformità dell'articolo 250, paragrafo 2, del trattato CE;

3. invita il Consiglio ad informarlo qualora intenda discostarsi dal testo approvato dal Parlamento;

4. chiede al Consiglio di consultarlo nuovamente qualora intenda modificare sostanzialmente la proposta della Commissione;

5. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione.

Emendamento 1

Proposta di regolamento
Considerando 8

Testo proposto dalla Commissione	*Emendamento*
(8) Occorre valutare se la Comunità ha un interesse ***attuale*** sufficiente a sostituire con accordi comunitari tutti gli accordi bilaterali esistenti o proposti tra gli Stati	(8) Occorre valutare se la Comunità ha un interesse sufficiente a sostituire con accordi comunitari tutti gli accordi bilaterali esistenti o proposti tra gli Stati membri e i

membri e i paesi terzi. ***Di conseguenza è necessario istituire una procedura dal duplice obiettivo: primo, permettere alla Comunità di*** valutare se ***ha*** un interesse ***sufficiente a*** concludere un ***particolare*** accordo ***bilaterale; secondo, autorizzare*** gli Stati membri a concludere ***l'accordo*** in questione ***ove la Comunità non abbia un intereresse attuale sufficiente a concluderlo direttamente***.	paesi terzi. ***La Commissione dovrebbe*** valutare se ***vi è*** un interesse ***comunitario nel*** concludere un accordo ***tra la Comunità e un paese terzo. In caso contrario*** gli Stati membri ***dovrebbero essere autorizzati*** a concludere ***l'accordo*** in questione.

Or. en

Emendamento 2

Proposta di regolamento
Considerando 9

Testo proposto dalla Commissione	*Emendamento*
(9) ***È necessario istituire una*** procedura ***coerente e trasparente per autorizzare*** gli Stati membri a modificare gli accordi esistenti con i paesi terzi o a negoziare e concludere un nuovo accordo in casi eccezionali, segnatamente quando la Comunità non ha manifestato l'intenzione di esercitare le competenze esterne per concludere quell'accordo. Tale procedura non pregiudica la competenza esclusiva della Comunità e le disposizioni degli articoli 300 e 307 del trattato ***CE***. ***Proprio perché deroga alla regola della competenza esclusiva della Comunità a concludere accordi internazionali in tali materie, la procedura proposta va considerata una misura eccezionale e deve avere un campo di applicazione e una durata limitati.***	(9) ***Il presente regolamento definisce criteri e condizioni specifici per la*** procedura ***che autorizza*** gli Stati membri a modificare gli accordi esistenti con i paesi terzi o a negoziare e concludere un nuovo accordo in casi eccezionali, segnatamente quando la Comunità non ha manifestato l'intenzione di esercitare le competenze esterne per concludere quell'accordo. Tale procedura non pregiudica la competenza esclusiva della Comunità e le disposizioni degli articoli 300 e 307 del trattato.

Or. en

Emendamento 3

Proposta di regolamento
Considerando 9 bis (nuovo)

Testo proposto dalla Commissione	*Emendamento*
	(9 bis) Tali criteri e condizioni assicurano un equilibrio tra, da un lato, gli interessi comunitari e, dall'altro, gli interessi specifici dello Stato membro, senza rendere inefficace il diritto comunitario né compromettere il corretto funzionamento del sistema istituito dalle sue norme.

Or. en

Emendamento 4

Proposta di regolamento
Considerando 9 ter (nuovo)

Testo proposto dalla Commissione	*Emendamento*
	(9 ter) Poiché la procedura costituisce una deroga alle norme concernenti la competenza esclusiva della Comunità in relazione alla conclusione di accordi internazionali nel settore della cooperazione giudiziaria in materia civile e commerciale, essa va considerata come una misura eccezionale e dovrebbe quindi essere limitata nell'ambito di applicazione e nel tempo.

Or. en

Emendamento 5

Proposta di regolamento
Considerando 9 quater (nuovo)

Testo proposto dalla Commissione	*Emendamento*
	(9 quater) La Commissione definisce una strategia e stabilisce delle priorità con l'obiettivo di sviluppare le relazioni esterne della Comunità nel settore della cooperazione giudiziaria in materia civile e commerciale, in linea con gli orientamenti che il Consiglio europeo potrebbe adottare in futuro.

Or. en

Emendamento 6

Proposta di regolamento
Considerando 10

Testo proposto dalla Commissione	*Emendamento*
(10) È opportuno limitare l'applicazione del presente regolamento agli accordi riguardanti aspetti ***settoriali*** connessi alla competenza, al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale, di responsabilità genitoriale e di obbligazioni alimentari, e alla legge applicabile alle obbligazioni alimentari.	(10) È opportuno limitare l'applicazione del presente regolamento agli accordi riguardanti aspetti connessi alla competenza, al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale, di responsabilità genitoriale e di obbligazioni alimentari, e alla legge applicabile alle obbligazioni alimentari.

Or. en

Emendamento 7

Proposta di regolamento
Considerando 11

Testo proposto dalla Commissione	*Emendamento*
(11) Onde evitare che un accordo proposto da uno Stato membro renda inefficace il	(11) Onde evitare che un accordo proposto da uno Stato membro renda inefficace il

diritto comunitario e pregiudichi il corretto funzionamento del sistema istituito dalle sue norme, è necessario che sia richiesta un'autorizzazione tanto per avviare o proseguire i negoziati che per concludere un accordo. Ciò consentirebbe alla Commissione di valutare l'impatto atteso dell'(eventuale) esito dei negoziati sul diritto comunitario. ***Nei casi pertinenti, la*** Commissione può proporre direttive di negoziato o chiedere che negli accordi proposti siano inserite clausole particolari.	diritto comunitario e pregiudichi il corretto funzionamento del sistema istituito dalle sue norme, è necessario che sia richiesta un'autorizzazione tanto per avviare o proseguire i negoziati che per concludere un accordo. Ciò consentirebbe alla Commissione di valutare l'impatto atteso dell'(eventuale) esito dei negoziati sul diritto comunitario. La Commissione può proporre direttive di negoziato o chiedere che negli accordi proposti siano inserite clausole particolari.

Or. en

Emendamento 8

Proposta di regolamento
Considerando 14

Testo proposto dalla Commissione	*Emendamento*
(14) Le misure necessarie per l'attuazione del presente regolamento devono essere adottate in conformità della decisione 1999/468/CE del Consiglio recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione.	***soppresso***

Or. en

Emendamento 9

Proposta di regolamento
Articolo 1 – paragrafo 1

Testo proposto dalla Commissione	*Emendamento*
1. Il presente regolamento istituisce una procedura diretta ad autorizzare uno Stato membro a modificare un accordo bilaterale ***esistente*** con un paese terzo, o a negoziare e concludere un nuovo accordo bilaterale alle condizioni stabilite dalle disposizioni	1. Il presente regolamento istituisce una procedura diretta ad autorizzare uno Stato membro a modificare un accordo bilaterale con un paese terzo, o a negoziare e concludere un nuovo accordo bilaterale alle condizioni stabilite dalle disposizioni che

che seguono.

seguono.

Or. en

Emendamento 10

Proposta di regolamento
Articolo 1 – paragrafo 2

Testo proposto dalla Commissione	*Emendamento*
2. Il presente regolamento si applica agli accordi bilaterali tra gli Stati membri e i paesi terzi riguardanti ***aspetti settoriali e aventi ad oggetto*** la competenza, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e in materia di responsabilità genitoriale e di obbligazioni alimentari, e la legge applicabile alle obbligazioni alimentari.	2. Il presente regolamento si applica agli accordi bilaterali tra gli Stati membri e i paesi terzi riguardanti la competenza, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e in materia di responsabilità genitoriale e di obbligazioni alimentari, e la legge applicabile alle obbligazioni alimentari.

Or. en

Emendamento 11

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 1

Testo proposto dalla Commissione	*Emendamento*
1. Lo Stato membro che intende avviare negoziati con un paese terzo per modificare un accordo esistente o concluderne uno nuovo rientrante nel campo di applicazione del presente regolamento notifica ***per iscritto*** alla Commissione la sua ***intenzione***.	1. Lo Stato membro che intende avviare negoziati con un paese terzo per modificare un accordo esistente o concluderne uno nuovo rientrante nel campo di applicazione del presente regolamento notifica alla Commissione la sua ***richiesta per posta o per posta elettronica***.

Or. en

Emendamento 12

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 1

Testo proposto dalla Commissione	*Emendamento*
1. ***Ricevuta la*** notifica, la Commissione valuta se lo Stato membro può proseguire i negoziati con il paese terzo interessato. Se la Comunità ha già concluso con il paese terzo interessato un accordo avente lo stesso oggetto, la Commissione respinge automaticamente la domanda dello Stato membro.	1. ***Dopo ricevimento della*** notifica, la Commissione valuta se lo Stato membro può proseguire i negoziati con il paese terzo interessato***, tenendo conto del fatto che le deroghe alla competenza esterna esclusiva della Comunità devono restare eccezionali e limitate nell'ambito di applicazione e nel tempo.*** Se la Comunità ha già concluso con il paese terzo interessato un accordo avente lo stesso oggetto, la Commissione respinge automaticamente la domanda dello Stato membro. ***La Commissione respinge altresì la domanda se ritiene che sussista un interesse comunitario nel concludere un accordo tra la Comunità e il paese terzo.***

Or. en

Emendamento 13

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 2 – alinea

Testo proposto dalla Commissione	*Emendamento*
2. ***Se la Comunità non ha ancora concluso*** un accordo con quel paese terzo, la Commissione stabilisce anzitutto, nell'ambito della sua valutazione, se ***in un prossimo futuro*** è prevista l'adozione di un accordo dello stesso tenore tra la Comunità e il paese terzo interessato. Se non è previsto accordo, la Commissione ***può concedere l'autorizzazione purché*** ricorrano le ***due*** seguenti condizioni:	2. ***Se non sussiste un interesse comunitario e se non vi è*** un accordo con quel paese terzo, la Commissione stabilisce anzitutto, nell'ambito della sua valutazione, se ***nei successivi due anni*** è prevista l'adozione di un accordo dello stesso tenore tra la Comunità e il paese terzo interessato. Se non è previsto accordo, la Commissione ***deve controllare che*** ricorrano le ***tre*** seguenti condizioni:

Or. en

Emendamento 14

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 2 – lettera a)

Testo proposto dalla Commissione	*Emendamento*
(a) lo Stato membro interessato dimostra di avere un interesse specifico a concludere un accordo bilaterale con il paese terzo, motivato in particolare dai rapporti economici, geografici, culturali o storici che li legano; ***e***	(a) lo Stato membro dimostra di avere un interesse specifico a concludere un accordo bilaterale con il paese terzo, motivato in particolare dai rapporti economici, geografici, culturali o storici che li legano;

Or. en

Emendamento 15

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 2 – lettera b

Testo proposto dalla Commissione	*Emendamento*
(b) ***la Commissione constata che*** l'accordo proposto ha un impatto ***limitato*** sull'applicazione uniforme e coerente delle norme comunitarie vigenti e ***sul corretto funzionamento del sistema che queste istituiscono.***	(b) l'accordo proposto ***non*** ha un impatto ***significativo*** sull'applicazione uniforme e coerente delle norme comunitarie vigenti***;*** e

Or. en

Emendamento 16

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 2 – lettera b bis (nuova)

Testo proposto dalla Commissione	*Emendamento*
	(b bis) la conclusione dell'accordo proposto non rende inefficace il diritto europeo né pregiudica il corretto funzionamento del sistema istituito dalle

norme comunitarie.

Or. en

Emendamento 17

Proposta di regolamento
Articolo 5 – paragrafo 1 – comma 1

Testo proposto dalla Commissione	*Emendamento*
1. La Commissione, ***alla luce delle*** condizioni di cui all'articolo 4, ***se ritiene che nulla osti all'accordo può autorizzare*** lo Stato membro ad avviare i negoziati per la sua conclusione con il paese terzo interessato. Se necessario, può proporre direttive di negoziato e chiedere che nell'accordo proposto siano inserite clausole particolari.	1. La Commissione, ***se sussistono le*** condizioni di cui all'articolo 4, ***paragrafo 2, autorizza*** lo Stato membro ad avviare i negoziati per la sua conclusione con il paese terzo interessato. Se necessario, può proporre direttive di negoziato e chiedere che nell'accordo proposto siano inserite clausole particolari.

Or. en

Emendamento 18

Proposta di regolamento
Articolo 5 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo proposto dalla Commissione	*Emendamento*
	(2 bis) L'accordo contiene una clausola relativa alla sostituzione automatica dell'accordo tra, da un lato, la Comunità europea o la Comunità e i suoi Stati membri e, dall'altro, il paese terzo sulla stessa materia.

Or. en

Emendamento 19

Proposta di regolamento
Articolo 5 – paragrafo 3 – comma 1

Testo proposto dalla Commissione	*Emendamento*
3. La Commissione decide in merito all'autorizzazione di cui ai paragrafi 1 e 2 secondo la procedura prevista all'articolo 8, paragrafo 2.	***soppresso***

Or. en

Emendamento 20

Proposta di regolamento
Articolo 5 – paragrafo 3 – comma 2

Testo proposto dalla Commissione	*Emendamento*
La Commissione ***decide*** in merito alla domanda dello Stato membro entro sei mesi dal ricevimento della notifica di cui all'articolo 3.	La Commissione ***adotta una decisione motivata*** in merito alla domanda dello Stato membro entro sei mesi dal ricevimento della notifica di cui all'articolo 3.

Or. en

Emendamento 21

Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 2

Testo proposto dalla Commissione	*Emendamento*
2. ***Ricevuta la*** notifica, la Commissione valuta se l'accordo negoziato è conforme alla sua valutazione iniziale. Nell'ambito di questa valutazione la Commissione esamina se l'accordo proposto contiene gli elementi da essa prescritti, con particolare riguardo all'inserimento delle clausole di cui all'articolo 5, paragrafo 1, e se la conclusione dell'accordo proposto rischi di	2. ***Dopo ricevimento della*** notifica, la Commissione valuta se l'accordo negoziato è conforme alla sua valutazione iniziale. Nell'ambito di questa valutazione la Commissione esamina se l'accordo proposto contiene gli elementi da essa prescritti, con particolare riguardo all'inserimento delle clausole di cui all'articolo 5, paragrafo 1, e se la

rendere inefficace il diritto comunitario e di pregiudicare il corretto funzionamento dei sistemi istituiti dalle sue norme.	conclusione dell'accordo proposto ***non abbia un interesse comunitario o*** rischi di rendere inefficace il diritto comunitario e di pregiudicare il corretto funzionamento dei sistemi istituiti dalle sue norme.

Or. en

Emendamento 22

Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 4

Testo proposto dalla Commissione	*Emendamento*
4. Se la Commissione ritiene che i negoziati abbiano prodotto un accordo che rispetta i requisiti di cui al paragrafo 2, lo Stato membro può essere autorizzato a concludere l'accordo.	*(Non concerne la versione italiana)*

Or. en

Emendamento 23

Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 5 – comma 1

Testo proposto dalla Commissione	*Emendamento*
5. La Commissione decide in merito all'autorizzazione di cui ai paragrafi 3 e 4 secondo la procedura prevista all'articolo 8, paragrafo 3.	***soppresso***

Or. en

Emendamento 24

Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 5 – comma 2

Testo proposto dalla Commissione	*Emendamento*
La Commissione ***decide*** in merito alla domanda dello Stato membro entro sei mesi dal ricevimento della notifica di cui all'articolo 1.	La Commissione ***adotta una decisione motivata*** in merito alla domanda dello Stato membro entro sei mesi dal ricevimento della notifica di cui all'articolo 1.

Or. en

Emendamento 25

Proposta di regolamento
Articolo 8

Testo proposto dalla Commissione	*Emendamento*
Articolo 8	***soppresso***
Procedura di comitato	
1. La Commissione è assistita da un comitato.	
2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica la procedura consultiva di cui all'articolo 3 della decisione 1999/468/CE, in conformità dell'articolo 7 della medesima.	
3. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica la procedura di gestione di cui all'articolo 4 della decisione 1999/468/CE, in conformità dell'articolo 7 della medesima.	
4. Il periodo previsto all'articolo 4, paragrafo 3, della decisione 1999/468/CE è di tre mesi.	

Or. en

Emendamento 26

Proposta di regolamento
Articolo 8 bis (nuovo)

Testo proposto dalla Commissione	*Emendamento*
	Articolo 8 bis
	1. Gli Stati membri informano la Commissione in merito a tutti gli accordi, quali definiti all'articolo 2, che rientrano nell'ambito di applicazione del presente regolamento.
	2. La Commissione mette le informazioni notificate conformemente al paragrafo 1, nonché quelle notificate conformemente al paragrafo 4, a disposizione degli Stati membri e del pubblico pubblicandole sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea e tramite ogni altro mezzo appropriato.

Or. en

Emendamento 27

Proposta di regolamento
Articolo 9 – paragrafo 1 – comma 2

Testo proposto dalla Commissione	*Emendamento*
Se la fase dei negoziati lo consente, la Commissione può proporre direttive ***di negoziato*** o l'inserimento di clausole particolari, in conformità dell'articolo 5, paragrafo 1.	Se la fase dei negoziati lo consente, la Commissione può proporre direttive o ***chiedere*** l'inserimento di clausole particolari, in conformità dell'articolo 5, paragrafo 1.

Or. en

Emendamento 28

Proposta di regolamento
Articolo 11 – paragrafo 2

Testo proposto dalla Commissione	*Emendamento*
Esso si applica fino al 31 dicembre 2014 2014.	Esso si applica fino al 31 dicembre 2014***, tranne che per gli accordi in corso di negoziazione di cui la Commissione ha autorizzato l'avvio (ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 1) ma che non sono ancora stati conclusi***.

Or. fr

MOTIVAZIONE

Contesto

Il presente regolamento istituisce una procedura per la negoziazione e la conclusione di accordi bilaterali tra gli Stati membri e i paesi terzi, aventi a oggetto la competenza, il riconoscimento e l'esecuzione delle sentenze e delle decisioni in materia matrimoniale, di responsabilità genitoriale e di obbligazioni alimentari. Ai sensi dell'articolo 307 del trattato, gli Stati membri sono tenuti a eliminare qualsiasi incompatibilità tra l'acquis comunitario e gli accordi internazionali conclusi tra gli Stati membri e i paesi terzi.

La Corte di giustizia europea ha confermato, nel suo parere 1/03 del 7 febbraio 2006 (Lugano), che la Comunità ha acquisito la competenza esterna esclusiva a negoziare e concludere accordi internazionali con i paesi terzi in una serie di importanti materie enunciate nel titolo IV del trattato.

Pertanto, ai sensi dell'articolo 300 del trattato, è la Comunità a essere competente per la conclusione di tali accordi tra la Comunità e un paese terzo. Occorre quindi valutare se sussiste un interesse sufficiente nel fatto di sostituire tutti gli accordi bilaterali esistenti o proposti tra gli Stati membri e i paesi terzi con accordi comunitari. Tale è lo scopo per il quale è istituita la presente procedura. Se non sussiste alcun interesse comunitario, gli Stati membri dovrebbero essere autorizzati a concludere gli accordi in questione.

Analisi del relatore

Il relatore desidera tuttavia sottolineare che la procedura intesa ad autorizzare gli Stati membri a concludere accordi, in quanto si sottrae alla regola secondo cui è la Comunità a concludere tali accordi, debba essere soggetta a condizioni molto precise. Tale meccanismo dovrebbe essere limitato nell'ambito di applicazione e nel tempo. Non si applica quando la Comunità ha un interesse sufficiente a concludere un accordo specifico con un paese terzo e non deve pregiudicare il corretto funzionamento del sistema istituito dalle norme comunitarie. Il relatore ritiene essenziale, a fini di coerenza, che la Commissione definisca una strategia e stabilisca delle priorità in vista di sviluppare una politica comunitaria concernente le relazioni esterne nel settore della cooperazione giudiziaria in materia civile e commerciale. Per quanto attiene alla procedura di comitologia, il relatore ritiene che non sia adeguata e propone pertanto di sopprimere i relativi riferimenti. La Commissione ha il compito, in quanto "guardiana dei trattati", di garantire il rispetto del diritto comunitario. Tale competenza le è conferita dal trattato e non riguarda i casi di competenze di esecuzione (come previsto dall'articolo 202 del trattato). Il relatore propone invece un sistema di notifica (em. 26) come previsto anche dal regolamento n. 1931/2006, del 20 dicembre 2006, che stabilisce norme sul traffico frontaliero locale alle frontiere terrestri esterne degli Stati membri e che modifica le disposizioni della convenzione Schengen. Il regolamento dovrebbe essere limitato nel tempo ed essere applicabile fino al 2014 (tranne che per gli accordi in corso di negoziazione e per il cui avvio la Commissione ha dato l'autorizzazione).